

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIGNONE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE INFORMATIZZATA.

PREMESSO

- che le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- che in tale contesto, con lo svilupparsi della moderna tecnologia, assumono massima importanza le relazioni e gli accordi che, nel rispetto della vigente normativa, consentano, per uso di pubblica utilità, scambi e flussi di dati informatici, trasmissioni o visure telematiche di dati ed archivi, sì da conseguire, in un quadro preciso di garanzie per la tutela dei dati stessi, obiettivi di semplificazione e snellimento delle attività con contenimento e riduzione di tempi, spese ed uso di risorse e materiali, in particolare della carta;
- che la Procura della Repubblica della Spezia avendo necessità, per i propri adempimenti istituzionali di polizia e pubblica sicurezza, di consultare, verificare e visualizzare i dati dell'anagrafe comunale ha avanzato apposita richiesta al Comune di Pignone;
- che il Comune di Pignone ha informatizzato i servizi anagrafici;
- che il Comune di Pignone può aderire alla richiesta e mettere a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia l'accesso telematico ai propri dati anagrafici in forma protetta e monitorata;
- che gli strumenti informatici a disposizione di entrambe le parti consentono la connessione telematica attraverso collegamento Web, eliminando adempimenti di cancelleria e tempi di attesa per la risposta;

tra il Comune di Pignone rappresentato dal Dott. Dario Bertolotto nella sua qualità di Responsabile dei Servizi demografici, di seguito denominato "Comune"

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia rappresentata dal _____, nella sua qualità di _____, di seguito denominata "Procura"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune mette a disposizione della Procura il proprio applicativo Web di Halley Informatica per accedere alla banca dati anagrafica al fine della consultazione e produzione di stampe di informazioni anagrafiche, per esclusivo uso di pubblica utilità e per l'espletamento delle attività istituzionali,

nel rispetto della vigente normativa, segnatamente il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e relative disposizioni e direttive per la tutela dei dati stessi.

ART. 2

Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte della Procura sono le seguenti:

- interrogazioni, secondo le modalità di ricerca consentite, concernenti cognome/nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo, famiglia anagrafica, stato civile completo con nome del coniuge, cittadinanza, dati di emigrazione e immigrazione, storico indirizzi, storico stato di famiglia, paternità e maternità, documenti (carta di identità, permesso o carta di soggiorno);
- ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
- esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo di alterare i dati presenti in anagrafe.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale della Procura espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con i servizi comunali preposti. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, anche affinché il Comune provveda alle designazioni di competenza, la Procura deve comunicare preventivamente all'Area Servizi Demografici le generalità e gli estremi del documento d'identità della persona

individuata quale "responsabile" nonché del personale individuato quale "incaricato" del trattamento dei dati e concordare con la medesima Area modalità di

rilascio delle chiavi di accesso personalizzate che saranno consegnate a tali dipendenti per la loro abilitazione alla consultazione, verifica e visura dei dati anagrafici.

La Procura si impegna ad escludere dall'accesso ai dati anagrafici comunali il personale non abilitato alla consultazione e a vigilare affinché l'accesso ai dati avvenga unicamente per uso di pubblica utilità e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati, dando altresì precise istruzioni al personale affinché sia esclusa la possibilità di accesso ai dati attraverso l'utilizzo di user e password altrui.

La Procura si impegna inoltre a non rivelare od utilizzare notizie, informazioni e dati messi a disposizione dagli archivi per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione. Si impegna altresì ad assumere tutte le cautele imposte dalla normativa in materia di tutela della privacy, in particolare quella relativa al ruolo del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati ed alla vigilanza sul loro operato e sul rispetto delle prescritte modalità di trattamento e protezione.

ART. 3

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del sistema di ricerca: ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati e la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e/o organizzative ovvero nel caso ritenga di effettuare modifiche e innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 4

Il collegamento ai dati dovrà avvenire mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dal Comune. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

ART. 5

Nessuna responsabilità deriva al Comune per eventuali danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, in relazione alle variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi anagrafici, ovvero nel caso di eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6

La Procura si assume gli oneri e i costi derivanti dalla connessione a Internet e dell'allestimento/adeguamento della/e postazioni di lavoro per la consultazione dei dati.

Il Comune si fa carico della consegna delle credenziali ai dipendenti autorizzati ed a fornire le istruzioni necessarie per il corretto uso dei sistemi informatici messi a disposizione.

ART. 7

Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività di istituto e dello specifico ruolo ricoperto dalla Procura non viene stabilito alcun canone.

ART. 8

La presente convenzione ha validità annuale e avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui Il Comune comunicherà alla Procura, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati. La convenzione sostituisce integralmente ogni atto precedentemente sottoscritto dalle parti.

In mancanza di disdetta scritta da parte del Comune o della Procura, da comunicare non meno di tre mesi prima della scadenza annuale, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione e in accordo fra le parti.

Il Comune e la Procura si impegnano a comunicare i rispettivi referenti per la gestione della presente convenzione.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le condizioni e modalità stabilite oppure qualora subentrino norme, disposizioni regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

ART. 9

Il Comune si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare alla Procura, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative all'effettuazione del collegamento (per esempio durante un aggiornamento del software anagrafico).

Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o comunicazione gravi sul Comune.

ART. 10

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e la Procura durante l'esecuzione o allo scadere della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di La Spezia.

ART. 11

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 12

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/86, n. 131.

COMUNE DI PIGNONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DELLA SPEZIA
